

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa

(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	177	7.285.220	41.159	7.174.295	40.533	14.864	84	96.061	543
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	468	19.368.014	41.412	19.055.086	40.743	32.004	68	280.924	601
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	18	972.004	54.515	960.904	53.893	2.700	151	8.400	471
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	124	6.009.346	48.365	5.889.298	47.399	5.604	45	114.444	921
Direzione generale delle Risorse umane e professionali sanitarie	267	9.302.353	34.805	9.170.307	34.311	17.600	66	114.446	428
Direzione generale del Sistema Informativo	41	2.200.568	53.231	2.161.536	52.287	4.000	97	35.032	847
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	883.744	51.985	873.042	51.355	2.100	124	8.602	506
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.568	64.656.120	41.245	61.387.633	39.160	668.288	426	2.600.199	1.659
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	22	1.178.118	52.949	1.164.118	52.320	4.000	180	10.000	449
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	240	9.524.205	39.767	9.036.230	37.730	416.700	1.740	71.275	298
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	69	5.364.104	77.910	2.998.307	43.548	5.693	83	2.360.104	34.279
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.237	48.589.693	39.280	48.188.978	38.956	241.895	196	158.820	128
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	1.185	46.375.976	39.120	45.395.271	38.292	443.706	374	536.999	453
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	19	1.021.452	53.761	1.011.452	53.234	4.000	211	6.000	316
Direzione generale della prevenzione sanitaria	123	6.006.821	48.836	5.931.134	48.221	23.875	194	51.812	421
Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti	202	7.954.732	39.380	7.830.392	38.764	48.228	239	76.112	377
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	38	1.870.128	49.214	1.839.167	48.399	10.961	288	20.000	526
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	65	2.832.002	43.569	2.788.102	42.894	17.200	265	26.700	411

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO - QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera	423	15.099.220	35.654	14.710.415	34.736	190.638	450	198.167	468
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere	315	11.591.621	36.799	11.284.609	35.824	148.804	472	158.208	502

MINISTERO DELLA SALUTE
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(migliaia di €)

	IMPORTI
COSTO DEL PERSONALE	137.685
COSTI DI GESTIONE	118.320
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	74
AMMORTAMENTI	14.758
TOTALE BUDGET	270.838
Rettifiche ed integrazioni	
- Quota ammortamento	(14.758)
+ Spese per investimenti	7.986
- Costi corrispondenti a spese sostenute da altri organismi	(42.195)
- Costi corrispondenti a spese da sostenere su residui	(17.632)
+ Spese da sostenere per altri organismi	986
+ Spese cui non corrispondono costi	4.084
+ Opere in corso	
+ ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	
+ COSTI DISLOCATI	856.749
Trasferimenti correnti	856.749
Contributi agli investimenti	
Altri trasferimenti in c/capitale	
+ FONDI DA ASSEGNARE	12.911
+ RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
+/- ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	23.388
STANZIAMENTO C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO	1.102.358

PARTE V

GLOSSARIO

Aggiornamento del budget:

Revisione, in corso d'anno, del budget. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato va effettuato in conseguenza alle rilevazioni periodiche dei costi.

Amministrazioni pubbliche:

Termine generalmente usato per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea. In tale accezione sono comprese tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Leg.vo n. 300/99 (art. 1, comma 2, D.Leg.vo n. 165/01).

Non sono, invece, comprese le aziende pubbliche classificate "market" in pre-

senza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

Ammortamento:

Quota di costo, determinata sulla base di aliquote prestabilite, relativa all'utilizzazione dei beni durevoli acquisiti e ai lavori di manutenzione straordinaria svolti.

Analisi dei costi e dei rendimenti:

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economica dei costi dei servizi e degli uffici. Questa nuova metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Assegnazione risorse:

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. Leg.vo n. 165/01).

Attività finali:

Sono le attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto):

Attività svolte da una struttura organizzativa in funzione delle attività finali.

Bilancio:

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; esso è un bilancio finanziario, che registra in termini previsionali le operazioni di entrata e di uscita monetarie nelle quali si estrinseca l'attività gestionale del soggetto pubblico (Stato ed altri Enti pubblici). In Italia i bilanci di tutti gli Enti pubblici sono stati uniformati con la legge n. 468 del 1978 (articoli 1 e 25) con riferimento sia alla struttura, sia al sistema di registrazione delle operazioni. In relazione a quest'ultimo aspetto, le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio:

- sia nella fase di diritto, vale a dire dell'accertamento e dell'impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget:

Previsione degli elementi di costo individuati da ciascuna struttura organizzativa secondo la rispettiva natura. Tale previsione è estesa temporalmente all'anno solare: per migliorare l'azione di controllo sottesa a tale procedimento, il budget può essere effettuato per periodi temporali inferiori (in genere semestrali

o quadrimestrali) e, comunque, va aggiornato in relazione all'evoluzione della gestione.

La formulazione del budget, si svolge in tre momenti successivi:

- budget proposto, formulato insieme alle proposte di bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposte dalle Amministrazioni; il budget proposto rappresenta gli obiettivi iniziali posti dalle singole Amministrazioni e le connesse esigenze in termini di risorse umane e strumentali;
- budget presentato, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo; il budget presentato è il frutto della mediazione fra obiettivi delle Amministrazioni e le esigenze di rispetto dei limiti posti dalla politica economica e di bilancio;
- budget definito, formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget definito viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Capitolo:

Unità contabile rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Esso non costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fini della previsione della spesa.

Centro di costo:

Unità organizzativa individuata in coerenza con il centro di responsabilità

amministrativa al quale appartiene.

Ad ogni centro di costo è assegnata la responsabilità di gestire le risorse dalle quali si generano i costi.

Le previsioni economiche devono essere formulate in coerenza con gli stanziamenti del corrispondente centro di responsabilità amministrativa, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi prefissati.

Sulla base delle rilevazioni di contabilità economica è possibile verificare come sono state impiegate le risorse e come gli obiettivi, fissati in termini di costo, sono stati conseguiti dal centro di costo stesso.

Centro di responsabilità amministrativa:

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie (esprese nelle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento), umane e strumentali.

Il titolare del centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse assegnategli.

Classi:

Terzo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Classificazione economica:

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale:

Aggregazione delle spese in base all'analisi, fino al quarto livello, della finalità della spesa. La classificazione funzionale coincide con quella per funzioni-obiettivo, ovvero per Missioni Istituzionali (vedi "Missioni Istituzionali") (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Competenza economica:

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria dei costi relativi alle risorse impiegate nel periodo stesso.

Competenza finanziaria:

Periodo temporale di riferimento per la valorizzazione monetaria di un flusso finanziario.

Contabilità analitica:

Sistema contabile fondato su rilevazioni economico analitiche per centri di costo e/o per servizi.

Contabilità economica:

Sistema contabile che consente la valutazione economica dei servizi e delle

attività prodotti dalle organizzazioni produttrici di beni e/o di servizi attraverso la valorizzazione monetaria delle risorse da queste acquisite ed impiegate.

Contabilità finanziaria:

Sistema contabile che rappresenta l'entrata e la spesa in tutte le sue fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento), articolate per centri di responsabilità amministrativa e per unità previsionali di base, per il bilancio preventivo, ed anche per capitoli per il rendiconto generale.

Controllo di gestione:

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione:

Costi dei beni materiali ed i servizi esterni impiegati nello svolgimento delle funzioni e dei servizi (istituzionali e di supporto) di competenza delle amministrazioni.

Costi dislocati:

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, con-*

tributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale.

Costo:

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate.

Costo del personale:

Onere relativo alle risorse umane impiegate.

Dipartimento:

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. Leg.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale:

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001).

Direzione Generale:

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Divisioni:

Primo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresenta gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Esborso da contenzioso:

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze definitive di cause giudiziarie

che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare:

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni:

Specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli obiettivi primari.

Funzioni-obiettivo:

(Vedi *Missioni istituzionali*.)

Gruppi:

Secondo livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue.

Missioni istituzionali:

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. In altri termini sono la risultante dei servizi, finali e strumentali,

posti in essere da ciascuna amministrazione in maniera propria e/o condivisa con altre amministrazioni (rispetto al settore di riferimento) per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione medesima. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'aver un prodotto, definito ed omogeneo, reso all'esterno.

Oneri finanziari:

Rappresentano i costi derivanti dal ricorso da parte dello Stato, a finanziamenti esterni.

Piano dei conti:

Strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi. Tali costi sono classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) e secondo la destinazione (lo scopo o/e la funzione svolta).

Progetto:

Strumento operativo per il raggiungimento di uno o più obiettivi nell'ambito della realizzazione di un programma.

Programma:

Esposizione degli obiettivi e dei fini che si intendono perseguire.

Relazione illustrativa costi-risultati:

Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Riconciliazione:

Raccordo tra il budget e il bilancio finanziario attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Risorse:

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi:

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono rappresentati articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni:

Sistema basato su rilevazioni analitiche per centri di costo previsto dal Tit. III D. Leg.vo n. 279/1997 e allegata Tab. B. Consente il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali.

Spesa:

Esborso monetario legato all'acquisizione delle risorse.

Spesa storica incrementale (criterio della):

Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Tributi:

Costi sostenuti per il pagamento di imposte e tasse.

Uffici di livello dirigenziale generale:

Strutture organizzative dirette da un Dirigente generale di livello B o di livello C.

Unità previsionale di base:

Nuova unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. E' riferibile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento ad una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.